



Il Presidente

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Attestato vaccinale – Smart Card. Indicazioni operative del 6 agosto 2021.

VISTI

- l'art. 9-bis del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con Legge 17 giugno 2021, n. 87 e successivamente modificato con decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (introdotto dall'[articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105](#)), a mente del quale: “

1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;*
- b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;*
- c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;*
- d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;*
- e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;*
- f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;*
- g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;*
- h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;*
- i) concorsi pubblici.*

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

5. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.”;

- l'art. 9 del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con Legge 17 giugno 2021, n. 87 e successivamente modificato con decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, secondo il cui disposto:



Il Presidente

“1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:

- a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;*
- b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;*
- c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute ;*
- d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute ;*
- e) Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all'[articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma .*

2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni :

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;*
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;*
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.*

3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo [, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato]. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2 .

ASCI
JL



Il Presidente

4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2 .

5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta .

6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali .

6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali riportati nella certificazione non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non è più a sua disposizione .

6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con disabilità e sono riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese .

7. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.

8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute .(OMISSIS)..

9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 .

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità tra le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale -DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da

Stef

Stef



Il Presidente

riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale -DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. [Nelle more dell'adozione del predetto decreto,] Per le finalità d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).

10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, 8-bis, comma 2, e 9-bis del presente decreto, nonché all'[articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 maggio 2021, n. 76](#).(OMISSIS)";

- il DPCM 17 giugno 2021 (Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»), emanato in attuazione delle disposizioni sopra riportate, che ha successivamente stabilito, all'art.10 (Messa a disposizione dei dati della Piattaforma nazionale-DGC al fascicolo sanitario elettronico) che "1. L'INI, attraverso l'interoperabilità con la Piattaforma nazionale-DGC, secondo le modalità descritte nell'allegato E, garantisce la messa a disposizione agli indici dei sistemi FSE dei metadati delle certificazioni verdi COVID-19.2. La Piattaforma nazionale-DGC attiva il servizio di gestione dei metadati comunicando all'INI, oltre ai dati identificativi dell'assistito, gli estremi dei metadati della certificazione verde COVID-19 da gestire."; all'art.11 (Messa a disposizione agli interessati delle certificazioni verdi COVID-19 generate dalla Piattaforma nazionale-DGC) che "1. Le certificazioni verdi COVID-19, generate ai sensi dell'art. 8, sono messe a disposizione degli interessati, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, attraverso i seguenti strumenti digitali, con le modalità definite nell'allegato E:

a) portale della Piattaforma nazionale-DGC, cui si accede sia attraverso identità digitale sia con autenticazione a più fattori;
b) Fascicolo sanitario elettronico;
c) App Immuni;
d) App IO;
e) Sistema TS, per il tramite di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti e altri medici delle aziende sanitarie, USMAF, SASN autorizzati alle funzionalità del Sistema tessera sanitaria.

2. Le modalità di accesso descritte nell'allegato E prevedono l'uso di meccanismi di sicurezza volti a minimizzare il rischio di accessi non autorizzati ai dati personali.

3. Tutti gli strumenti digitali del presente articolo permettono all'interessato di consultare, visualizzare e scaricare le certificazioni anche in formato stampabile, secondo le modalità descritte nell'allegato E.

4. L'esercente la responsabilità genitoriale sull'assistito minore di età, nel momento in cui la

de

gh



Il Presidente

certificazione verde COVID-19 relativa al minore è generata e visibile e scaricabile con le specifiche modalità definite nell'allegato E, riceve ai dati di contatto indicati al momento della prestazione sanitaria un codice univoco.”;

PREMESSO che la Regione Campania, in attuazione delle prescrizioni della Circolare del Ministero della Salute, prot.42164 del 24.12.2020, contenente le raccomandazioni per l'organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-COV-2/COVID 19, ha elaborato il Piano regionale per la Campagna di Vaccinazione SARS-COV-2/COVID 19, in corso di svolgimento, e, in adempimento delle disposizioni sopra menzionate, sta provvedendo, attraverso la piattaforma regionale SINFONIA, alla trasmissione dei dati relativi alle vaccinazioni effettuate al Ministero della Salute, al fine del rilascio delle certificazioni verdi Covid, in conformità alla legislazione in materia;

RILEVATO che dal Ministero della Salute pervengono segnalazioni relative a cittadini ai quali non è risultato possibile, allo stato, rilasciare la certificazione digitale da parte del Ministero, per peculiari e specifici motivi, connessi ai singoli utenti;

CONSIDERATO

- che, tra gli adempimenti di competenza del sistema sanitario regionale, è previsto, dall'art.9, comma 7 del menzionato decreto-legge n.52/2021, l'obbligo di fornire il certificato di vaccinazione al singolo vaccinato, posto a carico delle ASL e della Regione;

- che, anche in considerazione dell'entrata in vigore, in data odierna, del nuovo regime di accesso ai servizi ed attività individuati dall'art. 9-bis del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con Legge 17 giugno 2021, n. 87 e successivamente modificato con decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, sopra riportato, occorre predisporre ogni misura di competenza finalizzata a consentire ai cittadini di poter accedere con facilità al certificato di vaccinazione di cui al citato art.9 bis;

- che la certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 viene rilasciata in formato cartaceo o digitale dalla struttura sanitaria o dal Servizio Sanitario Regionale di competenza;

-che la Regione Campania ha predisposto e realizzato, per ciascun cittadino vaccinato, una *smart card* che permette all'interessato/possessore, previa autenticazione sulla piattaforma Sinfonia in modalità sicurezza, di poter verificare la validità della sua certificazione vaccinale memorizzata in un'area riservata della piattaforma, non accessibile dall'esterno e di eventualmente attestarla;

-che la c.d. *smart card* regionale, quindi, non sostituisce il certificato di vaccinazione sopra descritto, ma integra l'efficienza del sistema di accesso all'attestazione da parte dell'interessato e nel contempo riduce significativamente le possibilità di manomissioni, alterazioni e falsificazioni dell'attestato,

ds
dy



Il Presidente

consentendo la verifica della relativa autenticità;

- che sulla piattaforma di accesso della *smart card* sono presenti i medesimi dati acquisiti dal Ministero della Salute al fine del rilascio del *Digital green certificate* ai sensi del DPCM 17 giugno 2021;

RITENUTO

- che occorre mettere a disposizione dei cittadini la certificazione vaccinale ai sensi dell'art.9 del decreto-legge 52/2021, anche attraverso la piattaforma regionale Sinfonia, dalla quale sono acquisiti i dati alla base della certificazione verde COVID-19 rilasciata dal Ministero della Salute;

- che è necessario accelerare la consegna ai cittadini vaccinati con seconda dose della *smart card* di Regione Campania, per l'accesso alla attestazione di effettuata e valida vaccinazione, in formato digitale, onde facilitare la connessa possibilità alternativa di esibizione dell'attestato di vaccinazione da parte dell'utente, per i casi in cui tale esibizione sia richiesta in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATE le disposizioni della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*", dell'art.50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dell'art.117 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, della Legge n.689/1981, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020

DA' MANDATO

alle AA.SS.LL. della Campania, con il supporto dell'Unità di crisi regionale:

- di mettere a disposizione dei cittadini la certificazione vaccinale, ai sensi dell'art.9, comma 7, del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, così come convertito con Legge 17 giugno 2021, n. 87 e successivamente modificato con decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, anche attraverso la piattaforma regionale Sinfonia, dalla quale sono acquisiti i dati alla base della certificazione verde COVID-19 rilasciata dal Ministero della Salute;
- di accelerare la consegna ai cittadini vaccinati con seconda dose della *smart card* di Regione Campania, per l'accesso alla attestazione di effettuata e valida vaccinazione, in formato digitale, e la relativa esibizione, anche in sostituzione della certificazione verde COVID-19 del Ministero della Salute, laddove non ancora rilasciata per problematiche tecniche.

Vincenzo De Luca




